



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 344 del 27/03/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ILENJA MEHILLI, GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO
ZACCAGNINI

**141) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS ANZIO, AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LUDOVISI ALESSANDRO
FINO AL 31/12/2026 E A CARICO DEL CALCIATORE CIRILLI ANDREA PER 5 GARE,
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.259
LND DEL 29/01/2026**

**(Gara: PRO CALCIO NETTUNO – VIRTUS ANZIO del 25/01/2026 – Campionato Prima
Categoria)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026

Con reclamo ritualmente proposto, la società Virtus Anzio ha impugnato la sanzione della squalifica sino al 31.12.2026 a carico proprio calciatore Alessandro Ludovisi irrogata dal Giudice Sportivo per aver ingiuriato il direttore di gara e per aver colpito la mano che reggeva il cartellino. Veniva altresì contestata la squalifica del calciatore Andrea Cirilli per cinque gare comminata per comportamento minaccioso e ingiurie. A riguardo, la reclamante sosteneva che autore del gesto invasivo compiuto nei confronti del direttore di gara fosse il calciatore Lorenzo Cori e non Alessandro Ludovisi, allegando a riguardo una dichiarazione di assunzione di responsabilità dello stesso. Sosteneva, inoltre, che il tesserato Cirilli non avesse insultato l'arbitro bensì dei dirigenti avversari.

Dal referto arbitrale la vicenda viene descritta nei termini che seguono. A seguito di una discussione per una rimessa laterale, l'allenatore della reclamante, sig. Lorenzo Ludovisi, veniva espulso per proteste ed entrava sul terreno di gioco proferendo offese e veniva raggiunto da altri componenti della panchina che si univano alle proteste. Tra questi l'arbitro identificava il calciatore

n. 99, Alessandro Ludovisi, che lo ingiuriava e minacciava e veniva anch'esso espulso. Al momento dell'esibizione del cartellino rosso egli colpiva la mano dell'arbitro, causandogli dolore e facendogli cadere il cartellino. Il direttore di gara, quindi, sospendeva definitivamente l'incontro e mentre usciva dal terreno di gioco il calciatore Andrea Cirilli provava ad avvicinarsi minacciosamente all'arbitro, impedito dai dirigenti della squadra locale, proferendo altresì gravi ingiurie inequivocabilmente rivolte all'ufficiale di gara nei suoi riguardi. Nella zona spogliatoi, poi, l'arbitro veniva nuovamente avvicinato dal calciatore Alessandro Ludovisi che gli proferiva ulteriori frasi minacciose.

All'udienza del 10 febbraio 2026, con provvedimento interinale, affinché la decisione non fosse inutile per data, questa Corte Sportiva d'Appello respingeva il gravame in relazione alla posizione del calciatore Andrea Cirilli e disponeva la convocazione del direttore di gara in sede di supplemento di referto per una compiuta identificazione dell'autore del gesto attribuito al calciatore Alessandro Ludovisi. Si procedeva quindi ad ascoltarlo da remoto ai sensi dell'art. 50, comma 4, C.G.S. alla successiva udienza del 26 febbraio 2026.

In sede di audizione, l'arbitro riferiva di aver identificato il calciatore che lo aveva ingiuriato e colpito sul braccio e che successivamente lo aveva avvicinato negli spogliatoi tramite il confronto con i documenti a sua disposizione. Venivano quindi mostrate all'arbitro le due fotografie dei calciatori Alessandro Ludovisi e Lorenzo Cori opportunamente anonimizzate e il direttore di gara riconosceva immediatamente e senza esitazione alcuna la fotografia n. 1 ritraente il calciatore Alessandro Ludovisi.

Egli precisava, poi, che quando aveva mostrato il cartellino rosso ad Alessandro Ludovisi per la sua condotta offensiva e minacciosa, lo stesso gli colpiva la mano con uno schiaffo facendoglielo cadere ma che si trattava più di un gesto di accesa protesta che di un atto violento per indurgli del male. Egli tuttavia provava dolore momentaneo che passava senza alcuna conseguenza fisica.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara redatto dall'arbitro e il suo supplemento di referto in sede di audizione sono fonti di prova privilegiate per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S.. Essi, infatti, fanno "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Da quanto scritto del referto e da quanto narrato dal direttore di gara in maniera congrua e senza alcuna contraddizione logica, emerge nitoreo come l'autore delle proteste e delle reiterate minacce nei suoi confronti nonché dello schiaffo sulla sua mano sia stato il calciatore Alessandro Ludovisi che pertanto merita di essere sanzionato. Alla luce delle precisazioni dell'arbitro in sede di supplemento di referto, il gesto deve inquadrarsi come una gravissima condotta minacciosa ed invasiva senza però connotazione violenta. La misura della sanzione disposta dal Giudice di prime cure, quindi, risulta del tutto corretta e non va emendata.

Parimenti risulta corretta la sanzione comminata al calciatore Andrea Cirilli, per il suo comportamento minaccioso e gravemente ingiurioso nei confronti del direttore di gara.

Questa Corte, infine, deve rilevare il comportamento della società reclamante che ha allegato al gravame una dichiarazione del calciatore Lorenzo Cori (nato nel 1989) con la quale egli si assumeva la responsabilità della condotta del calciatore Alessandro Ludovisi (nato nel 1999) che peraltro, stante l'identità del cognome, ben potrebbe essere parente dell'allenatore Lorenzo Ludovisi.

Alla luce delle evenienze istruttorie, tale dichiarazione risulta essere falsa o mendace o frutto di pressioni, in spregio quindi di ogni principio sportivo. Gli atti del procedimento debbono pertanto essere inoltrati alla Procura Federale affinché proceda per quanto di sua competenza, verificando l'esistenza di condotte disciplinarmente rilevanti con autonomo procedimento.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Di trasmettere altresì gli atti alla Procura Federale per quanto specificato in motivazione.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

174) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LAZIO CALCIO A 5 A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI LORETI EMANUELE E MORABITO ANDREA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.175 C5 DEL 18/02/2026

(Gara: FIUMICINO S.C. 1926 – LAZIO CALCIO A 5 A.S.D. del 14/02/2026 – Campionato Under 17 Calcio a 5 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 314 del 06/03/2026

Il giorno 5.03.2026 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Corte Sportiva d'Appello Territoriale che, visto il Comunicato Ufficiale n. 175 del 18.02.2026 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo della Lazio Calcio a 5 ASD, riducendo le squalifiche a carico dei ricorrenti calciatori Emanuele Loreti e Luca Morabito, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatisi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza dell'attuazione dei ricorrenti di una condotta irriguardosa simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro, ex art 36, c. 1, lett. a del C.G.S, ma allo stesso tempo non emerge alcuna azione aggressiva o tale da mettere in pericolo la sicurezza degli arbitri o degli avversari, pertanto alla luce del contenuto oggettivo dell'espressione pronunciata dal calciatore Sig. Loreti Emanuele che riporta il dissenso, dunque la protesta priva di ogni intento gravemente ingiurioso ed il mero applauso privo di accompagnamento verbale offensivo del tesserato Sig. Andrea Morabito nei confronti del Direttore di Gara, tali condotte sono certamente repressibili, ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro.

Questo organo giudicante sottolinea che solo il referto arbitrale ha valore di prova legale, fide facente infatti ogni riproduzione video non sono ammissibili né acquisite dalla commissione.

Tuttavia la Corte ritiene che l'applicazione della sanzione della squalifica di n. 5 giornate risulti eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta come descritta nello stesso referto, denota eventi sicuramente irriguardosi ma di lieve entità e senza conseguenze sulla gara né sulla incolumità degli avversari e dell'Arbitro, che ai sensi dell'Art. 37 C.G.S. comporta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e specifiche, al fine di ridurre la sanzione inflitta.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Loreti Emanuele e Morabito Andrea a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

161) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FABI MASSIMO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.161 LND DEL 04/02/2026
(Gara: ATLETICO ARDEA – PESCATORI OSTIA del 01/02/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 314 del 06/03/2026

Con delibera pubblicata il 04/02/2026 sul C.U. n. 267 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara ATLETICO ARDEA – PESCATORI OSTIA del 01/02/2026 – Campionato Promozione, irrogava la sanzione squalifica a carico del calciatore FABI MASSIMO per 10 gare *perché “[...]Per comportamento irrispettoso nei confronti di un Assistente arbitrale, a cui si avvicinava in modo minaccioso e, proferendo frasi offensive, lo colpiva con uno schiaffo alla mano. A fine gara rivolgeva all'arbitro minacce. (RA e AA). (Art. 36 c. 1/b CGS). [...]”*.

Preannuncio e reclamo.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo inerente alla squalifica del calciatore Massimo Fabi per dieci gare, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella risultante dal Comunicato Ufficiale e dai referti arbitrali, dove, invece, si faceva riferimento a comportamento minaccioso, frasi offensive e ad uno schiaffo alla mano dell'assistente, oltre a minacce all'arbitro a fine gara. Invero, secondo la reclamante, al 22° minuto della ripresa, alla squadra di casa era stato concesso un rigore ritenuto “generoso”, poi trasformato in rete. A seguito dell'episodio, l'intera panchina dei Pescatori Ostia avrebbe manifestato ad alta voce il proprio dissenso.

L'assistente arbitrale n. 1 richiama, quindi, l'attenzione del direttore di gara e, dirigendosi verso la panchina, indicava il calciatore da espellere. Avvicinatosi a Fabi Massimo, l'assistente lo sfiorava con due dita. Al che il calciatore, d'istinto, si limitava ad allontanare la mano dell'assistente che lo stava toccando, senza impiegare forza né porre in essere alcuna condotta violenta.

Per l'effetto, la società concludeva chiedendo una rivalutazione della gravità della sanzione di 10 giornate inflitta a Fabi Massimo, ritenuta eccessiva rispetto al fatto contestato.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 5 Marzo del 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

Camera di consiglio.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale.

Dalla lettura del referto arbitrale, che come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS, risulta che su segnalazione dell'A1 il direttore di gara esibiva il cartellino rosso al n.14 Fabi Massimo, che era già stato avvisato nel 1T di cessare con i suoi atteggiamenti polemici, diceva: *“a rega queste so teste de cazzo, non ce capiscono un cazzo”*.

Mentre l'assistente arbitrale indicava al direttore di gara il calciatore da espellere, Fabi Massimo si avvicinava e, con un colpo alla mano, gli allontanava quella con cui lo stava indicando, senza tuttavia cagionargli particolare dolore.

Successivamente, mentre lasciava il recinto di gioco, l'arbitro e l'assistente gli chiedevano di indicare il numero di maglia; il calciatore, anziché rispondere, portava un dito alla bocca ad indicare di tacere, omettendo di fornire quanto richiesto.

L'identificazione di Fabi Massimo avveniva poi al termine della gara, da parte del direttore di gara e dell'assistente, mediante il tesserino.

Infine, al termine dell'incontro, nell'area degli spogliatoi, il medesimo rivolgeva all'arbitro espressioni minacciose e gravemente offensive, urlandogli: *“Levati dal cazzo arbitro che sennò fai una brutta fine, vattene a fanculo”*.

Decisione

Il reclamo proposto dalla società non è meritevole di accoglimento.

Dagli atti ufficiali di gara emerge un quadro fattuale univoco e connotato da particolare gravità, che non consente né una diversa qualificazione giuridica della condotta contestata al calciatore Fabi Massimo, né una riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

In via preliminare, deve ribadirsi che il referto arbitrale e la segnalazione dell'assistente arbitrale costituiscono fonte privilegiata di prova dei fatti accaduti in occasione della gara ai sensi dell'art. 61 CGS, sicché la loro valenza probatoria può essere superata solo in presenza di elementi specifici, rigorosi e univoci di segno contrario, nel caso di specie non ravvisabili.

La prospettazione difensiva della reclamante, volta a rappresentare il gesto del calciatore come meramente istintivo e privo di violenza, non appare idonea a scalfire la ricostruzione contenuta negli atti ufficiali, né a ridimensionarne la portata disciplinare.

Ciò che rileva, ai fini della configurazione della fattispecie disciplinare, è l'esistenza di un contatto fisico volontario inserito in un contesto di grave irriguardosità verso l'ufficiale di gara. Sotto tale profilo, il gesto con cui il calciatore ha colpito la mano dell'assistente arbitrale al fine di allontanarla integra pienamente il requisito normativo del contatto fisico, risultando obiettivamente incompatibile con il rispetto dovuto alla funzione arbitrale.

Né può ritenersi che si sia trattato di un episodio isolato o di minima offensività.

Al contrario, la condotta del calciatore si inserisce in una sequenza unitaria di comportamenti progressivamente più gravi, caratterizzata dapprima dalle proteste e dalle espressioni irriguardose rivolte nei confronti della terna arbitrale, poi dal contatto fisico con l'assistente arbitrale, quindi dal rifiuto di collaborare alla propria identificazione e, infine, dalle ulteriori frasi minacciose e gravemente offensive rivolte all'arbitro nell'area degli spogliatoi. Si tratta, dunque, di una condotta complessiva che evidenzia non solo un grave difetto di autocontrollo, ma anche una persistente e consapevole volontà di mortificare l'autorità degli ufficiali di gara.

La condotta ascritta al tesserato rientra, infatti, pienamente nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), CGS, che sanziona con la squalifica minima di otto giornate la condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

Nel caso in esame, non assume rilievo decisivo la circostanza, enfatizzata dalla reclamante, che il gesto non abbia provocato particolare dolore all'assistente arbitrale o che non sia stato connotato da violenza in senso stretto. Deve, pertanto, escludersi qualsiasi possibilità di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave.

Parimenti, non sussistono elementi idonei a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Al contrario, il calciatore ha perseverato nel proprio contegno ostile anche successivamente all'espulsione, sino al termine della gara.

Quanto alla misura della sanzione, il Collegio ritiene che l'aumento da otto a dieci giornate effettive di squalifica sia del tutto congruo e proporzionato.

Il minimo edittale previsto dalla norma è correttamente superato in ragione della pluralità e reiterazione delle condotte poste in essere dal tesserato, della loro progressione offensiva e del complessivo atteggiamento di aperto disprezzo manifestato nei confronti della terna arbitrale. In particolare, assumono rilievo aggravante non solo il contatto fisico con l'assistente arbitrale, ma anche la successiva condotta ostruzionistica in sede di identificazione, nonché le ulteriori espressioni minacciose rivolte all'arbitro a fine gara. Tale complessivo contesto giustifica pienamente l'incremento di due giornate rispetto al minimo previsto dall'art. 36, comma 1, lett. b), CGS. Ne consegue che il provvedimento impugnato si appalesa immune dai vizi denunciati e merita integrale conferma.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

173) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.281 LND DEL 12/02/2026

(Gara: FIDENE A.S.D. – MAGNITUDO FCCG del 01/02/2026 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 314 del 06/03/2026

Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, la società Fidene A.S.D. ha impugnato il provvedimento di inammissibilità del ricorso in primo grado del Giudice Sportivo adottato per la tardività del deposito delle motivazioni. A riguardo, la reclamante deduceva di non aver potuto inviare le motivazioni nei termini perché il preventivo invio delle stesse alla PEC della controparte restituiva una ricevuta di mancata consegna. Aveva pertanto atteso che la società contro interessata ricevesse le motivazioni prima di inviare le stesse al Giudice Sportivo, così da allegare la ricevuta di avvenuta consegna. Il reclamo risulta da rigettare.

L'art. 67, comma 2, C.G.S., infatti, prevede che “Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara.

In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare”. Esso, quindi, pone a carico della ricorrente due incombenze da effettuare nel termine: deposito del ricorso presso il Giudice Sportivo e invio alla controparte; nel caso di specie la società Fidene non ha correttamente adempiuto alla prima prescrizione. Se è vero, infatti, che il mancato invio del ricorso alla controparte non era stato causato dal comportamento della ricorrente, ciò nonostante avrebbe comunque dovuto depositare il ricorso nei termini davanti il Giudice Sportivo, allegando la ricevuta di mancata consegna. In ciò il ricorso sarebbe stato tempestivo, consentendo al Giudice di prime cure di considerare la trasmissione non andata a buon fine comunque valida ovvero di emettere altro provvedimento come la concessione di ulteriore termine per l'invio alla controparte. Non avendo così agito, il ricorso in primo grado risulta irrimediabilmente tardivo e deve pertanto confermarsi la declaratoria di inammissibilità di primo grado. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

179) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CIPOLLA FABIO FINO AL 20/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.153 SGS DEL 19/02/2026

(Gara: FONDI CALCIO – POMEZIA CALCIO 1957 del 15/02/2026 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 314 del 06/03/2026

Il giorno 5.03.2026 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita la Corte d'Appello Territoriale Federale. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 153 del 19.02.2026 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della A.S.D. Fondi Calcio, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatisi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d'Appello

Territoriale riconosce inammissibile il reclamo in relazione alla ammenda di euro 200,00 della Società, poiché i propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano all'arbitro espressioni offensive. Inoltre le persone riconducibili alla società ASD Fondi Calcio si portavano all'interno del Terreno di gioco continuando ad insultare l'arbitro e successivamente da quest'ultimo venivano identificati, indicati chiaramente nel referto di gara, rappresentano un atteggiamento di chiara distonia rispetto ai valori che governano l'ordinamento sportivo. Inoltre, il comportamento tenuto dai propri sostenitori oggetto del reclamo, corrisponde alla intenzionalità e volontarietà miranti a produrre espressioni offensive e gravemente irrispettose alla persona del direttore di gara, che si risolve in una azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività verbale operata sull'arbitro, dunque la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che quest'ultimi possano degenerare, come il caso in questione in scomposte e irraguardose reazioni di protesta, costituisce ad avviso di questa Corte Sportiva un comportamento assolutamente esigibile, da ogni calciatore così pure da ogni tifoso della società, che spesso viene dimenticato nel nostro contesto sportivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

180) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ EUR DABLIU 7.0, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.153 SGS DEL 19/02/2026 (Gara: EUR DABLIU 7.0 – NUOVA RIETI CALCIO del 14/02/2026 – Campionato Under 14 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 314 del 06/03/2026

Con rituale reclamo, la società Eur Dabliu 7.0 ha impugnato il provvedimento della ripetizione della gara disposto dal Giudice Sportivo sostenendo che non si configurasse la causa di forza maggiore per la mancata presentazione in campo della controparte. Pervenivano memorie della società Nuova Rieti Calcio che chiedeva il rigetto del reclamo nonché della Eur Dabliu 7.0 che insisteva nella richiesta di vittoria a tavolino. Il gravame proposto risulta da rigettare essendo corretta la decisione di primo grado. Il Giudice Sportivo, infatti, ha esattamente rilevato che la squadra del Nuova Rieti Calcio era presente al campo da gioco nei tempi previsti ma non dotata di materiale tecnico né dei documenti dei calciatori infraquattordicenni perché il dirigente che li aveva con sé non era riuscito a raggiungere il campo a causa della chiusura di un tratto autostradale conseguente al fortissimo maltempo, fatto notorio. Sottolinea il Giudice Sportivo che l'allenatore Nuova Rieti Calcio aveva richiesto sia di stampare i documenti – comunque a disposizione in forma digitale – sia di ottenere un kit di divise dalla società ospitante, purtroppo senza successo. Risultano quindi configurarsi i presupposti per la ripetizione della gara di un campionato di giovanissimi calciatori Under 14. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

24) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACQUACETOSA CENTRO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.52 SGS DEL 23/10/2025

(Gara: ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. – ACQUACETOSA CENTRO CALCIO del 04/10/2025 – Campionato Under 14 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 del 13/03/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Acquacetosa Centro Calcio ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara e l'ammenda di euro 100.

Il Giudice di prime cure aveva adottato tale decisione avendo constatato dal referto arbitrale che la reclamante aveva effettuato durante la gara otto sostituzioni in violazione del limite massimo di sette previsto dalle norme regolamentari.

Avverso tale decisione reclama la società Acquacetosa, assumendo che il direttore di gara sarebbe incorso in un errore nel riportare le sostituzioni operate dalla società che sarebbero state sette e non otto come risultanti dal referto e dal rapportino di fine gara.

A tal proposito fa rilevare la contraddittorietà tra lo stesso referto ed il rapportino che riportano difformità nei numeri e nella successione delle sostituzioni assumendo che l'Arbitro avrebbe attribuito alla loro squadra la sostituzione del numero 2 con il numero 13 che invece era stata effettuata dagli avversari, così come avrebbe errato nel riportare i numeri di sostituiti e sostituti in altre due occasioni.

Non sussisterebbe quindi il fatto contestato. In via subordinata fa comunque rilevare che l'ipotizzata ottava sostituzione sarebbe avvenuta a soli tre minuti dalla fine della gara sul risultato di 0 a 4 e non avrebbe avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara in quanto nei pochi minuti non sarebbe avvenuto assolutamente nulla né era possibile un qualsiasi ribaltamento del risultato della gara.

La Corte, rilevate le evidenti incongruenze e difformità nel referto di gara rispetto ai rapportini rilasciati alle società decideva di ascoltare il direttore di gara la cui audizione non dava concreti ausili alla ricostruzione dei fatti anche per il tempo trascorso dalla gara, né l'Arbitro giustificava in alcun modo le difformità tra referto e rapportino.

La Corte rilevava altresì la stranezza del fatto che la reclamante, che prevaleva per 4 a 0 a pochissimi minuti dal termine avesse effettuato addirittura otto sostituzioni, mentre l'antagonista, a gara ormai irrimediabilmente compromessa, risultasse aver effettuato solo quattro sostituzioni pur avendo a disposizione diversi altri calciatori di riserva.

Decideva quindi di rimettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.

La Procura Federale, esperiti tutti i possibili accertamenti, rimetteva quindi la sua relazione d'indagine.

Purtroppo anche l'Organo inquirente non riusciva a giungere ad una conclusione certa, pur essendo giunto alle stesse conclusioni della Corte in merito a talune circostanze che facevano presumere la fondatezza di alcune osservazioni della reclamante, prima fra tutte la stranezza nella limitata utilizzazione dei calciatori di riserva della società Accademia Real Tuscolano e nel fatto che il calciatore n. 2 della stessa società, quasi sempre sostituito nelle gare precedenti proprio in questa non lo fosse stato.

In carenza di conclusioni certe sull'effettivo utilizzo della ottava sostituzione da parte della società

Acqua Acetosa Centro Calcio non si può che concludere per l'annullamento della gara disponendone la ripetizione; la subordinata espressa dalla società reclamante circa l'irrelevanza, anche se provata, della violazione sulla regolarità di svolgimento della gara non può invece essere accolta.

Come già affermato in recenti arresti dalla Corte la irregolarità nell'effettuazione delle sostituzioni, anche se relativa a gare che, per il risultato, non siano suscettibili di effettiva incidenza, come nel caso della gara in questione, determina comunque una irregolarità nella gara.

Irregolarità che non determina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 ma la ripetizione della stessa, in ossequio alla Giurisprudenza del Collegio di Garanzia sul caso analogo dell'utilizzo di un numero di slot eccessivi rispetto a quelli consentiti.

Il Collegio ha infatti ribadito che, in materia di utilizzo di calciatori, il codice di giustizia sportiva punisce con la perdita della gara solo l'utilizzo di calciatori non tesserati, squalificati o non aventi titolo a prendere parte alla gara per età o perché non iscritti in lista, mentre non prescrive tale sanzione negli altri casi e, quindi, il Giudice deve apprezzare se tali ulteriori violazioni abbiano avuto una incidenza sul regolare svolgimento della gara e nel caso sanzionare con la ripetizione ovvero non lo abbiano avuto e quindi adottare le sanzioni a carico della società e dei tesserati di minore entità.

Sanzioni ovviamente a carico di chi abbia conseguito un risultato utile e non a chi, comunque, è rimasto soccombente.

Solo nel caso residuale di una partecipazione irregolare per un tempo limitatissimo e con un risultato ampiamente determinato si può ricorrere alle sanzioni di minore entità confermando il risultato della gara.

Nel caso di specie, però, si ribadisce, in assenza di qualsiasi certezza sull'effettivo andamento delle sostituzioni effettuate dalle due squadre, si deve procedere con la ripetizione della gara, annullando integralmente la decisione impugnata.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

185) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AGORA LATINA POLISPORTIVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COLUZZI RENZO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 C5 DEL 19/02/2026 (Gara: COGEIN EAGLES FROSINONE – AGORA LATINA POLISPORTIVA del 17/02/2026 – Campionato Calcio a 5 Under 21)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 del 13/03/2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;

La società ASD Agorà Latina Polisportiva proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva l'annullamento delle sanzioni respingendo integralmente la ricostruzione riportata dal direttore di gara nel referto arbitrale.

In particolare, per quanto concerne l'ammenda, la società ritiene che nessuno dei propri sostenitori abbia iniziato o comunque partecipato al parapiglia finale descritto dal direttore di gara.

Quanto in precedenza anche in considerazione che erano presenti, in rappresentanza della società, pochi genitori e null'altro.

Per quanto riguarda il calciatore Coluzzi, la società ritiene che sia stato solo vittima di aggressione e che abbia sempre tenuto un comportamento passivo e mai aggressivo nei confronti degli

avversari.

La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene preliminarmente inammissibile ai sensi dell'art. 137 comma 3 C.G.S. il reclamo sulla squalifica a carico del calciatore Coluzzi Renzo.

Per quanto attiene all'ammenda di euro 400,00 si ritiene che quanto accaduto alla fine dell'incontro sia censurabile e meritevole di sanzione.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Coluzzi Renzo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

186) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA DE ROSSI ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 600,00 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE COSENTINO GIUSEPPE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.153 SGS DEL 19/02/2026 (Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI ARL – ACCADEMY GIOVANNICASTELLO del 15/02/2026 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 del 13/03/2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;

La società SSD Polisportiva De Rossi proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva in via principale l'annullamento delle sanzioni respingendo integralmente la ricostruzione riportata dal direttore di gara nel referto arbitrale ed in subordine la riduzione delle stesse.

La società ritiene che la ricostruzione dei fatti accaduti al termine della gara da parte dell'arbitro sia avvenuta non in maniera diretta, non avrebbe constatato de visu quanto accaduto, ma de relato.

Inoltre la società avrebbe collaborato attivamente al ripristino di situazioni di normalità che per la verità ritengono che mai sarebbero venute a mancare.

Per quanto concerne l'allenatore Sig. Cosentino Giuseppe sostengono che lo stesso abbia effettivamente protestato ma sempre mantenendo un comportamento corretto peraltro esasperato da presunte decisioni arbitrali a favore della squadra avversaria.

La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene preliminarmente inammissibile ai sensi dell'art. 137 comma 3 C.G.S. il reclamo sulla squalifica dell'allenatore Cosentino Giuseppe.

Per quanto attiene all'ammenda di euro 600,00 si ritiene che quanto accaduto alla fine dell'incontro sia molto grave e pertanto censurabile e meritevole di sanzione.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Cosentino Giuseppe, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

187) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LIBERTAS CENTOCELLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.289 LND DEL 19/02/2026
(Gara: LIBERTAS CENTOCELLE – PRO CALCIO TOR SAPIENZA del 14/02/2026 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 del 13/03/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Libertas Centocelle ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico l'ammenda di euro 1.000,00 per cori denotanti discriminazione razziale da suoi sostenitori nei confronti di calciatori avversari di colore.

La reclamante sostiene che, nella circostanza, non si è trattato di un atteggiamento discriminatorio in quanto alcuni ragazzi in tribuna che nella precedente stagione militavano nella stessa squadra di alcuni calciatori della società avversaria avrebbero indirizzato dei cori goliardici e senza alcun intento discriminatorio.

Del resto, una diversa interpretazione degli occorsi cozzerebbe con l'andamento della gara che è stato assolutamente tranquillo e senza alcuna asperità tra i contendenti.

Dalla lettura del referto di gara emerge invero tutt'altra rappresentazione dei fatti.

Gli insulti rivolti dal pubblico ai calciatori avversari di colore sono stati di inequivocabile contenuto discriminatorio oltre che obiettivamente ingiuriosi, né sono assumibili in questa sede le giustificazioni adottate dalla reclamante; non risulta nemmeno che vi sia stato alcun intervento pratico per ridurre le conseguenze dell'atteggiamento dei sostenitori e farle cessare immediatamente.

Ciò detto va aggiunto che la sanzione irrogata è superiore a quella adottata in casi analoghi dalla Corte.

I fatti, pur gravi, non sono dissimili da altri precedenti sanzionati con ammenda di minore entità e, quindi, in omaggio alla funzione di omogeneizzazione delle sanzioni tra i diversi Giudici per analoghe fattispecie che deve svolgere un Organo di secondo grado, va riportata entro i limiti ordinari e fissata come da dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 600,00.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

189) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MAGNITUDO FCCG, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.287 LND DEL 18/02/2026
(Gara: MAGNITUDO FCCG – VIVACE GROTTAFERRATA 1922 del 01/02/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 del 13/03/2026

Con reclamo ritualmente proposto, la società Magnitudo FCCG impugnava il provvedimento del Giudice di prime cure che irrogava la sanzione della perdita della gara e dell'ammenda in epigrafe, considerando la compagine rinunciataria.

Ciò in base al referto arbitrale, nel quale si rilevava che, a seguito del grave infortunio alla testa occorso al portiere della Magnitudo FCCG, il suo capitano comunicava che i compagni di squadra non si sentivano di riprendere l'incontro.

A riguardo, la reclamante deduceva che il proprio capitano non aveva mai manifestato la volontà di abbandonare l'incontro e chiedeva, quindi, la revoca delle sanzioni e la conseguente ripetizione della gara o la prosecuzione dall'interruzione.

Da quanto rilevabile dal referto di gara, il direttore di gara ometteva di far buon governo delle norme di cui alla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio; essa prevede che, nel caso in cui una squadra rifiutasse di iniziare o di proseguire la gara, l'arbitro *"Dovrà accertarsi inequivocabilmente, rivolgendosi al dirigente e/o al capitano di detta squadra, della volontà di non disputare o di non proseguire la gara. Inviterà, in tal caso, il dirigente e/o il capitano a rilasciargli apposita dichiarazione scritta"*.

Nel caso di specie, il direttore di gara riportava nel referto che a seguito dell'incidente il capitano della reclamante richiedeva, prima di riprendere l'incontro, di attendere l'arrivo dell'ambulanza e di usufruire del tempo di attesa e, trascorsi cinque minuti, riferiva che i propri calciatori non se la sentivano di proseguire la gara.

Nel supplemento di referto rilasciato al Giudice Sportivo, invece, l'arbitro riferiva come il capitano della Magnitudo FCCG avesse comunicato la volontà di riprendere l'incontro dopo l'arrivo dell'ambulanza, giunta 25 minuti dopo i fatti.

Inoltre, nella dichiarazione correttamente richiesta dall'arbitro al capitano della reclamante, non si evince alcuna volontà di rinunciare alla disputa della gara ma anzi si descrive come l'arbitro abbia emesso i tre fischi prima dell'arrivo dell'autoambulanza.

Alla luce di tali evidenze documentali, quindi, emerge nitoreo che nei concitati e confusi momenti seguiti all'infortunio del portiere della reclamante, l'arbitro non abbia compiutamente adempiuto alle prescrizioni imposte dalla Regola 5 e anzi, alla luce della dichiarazione suddetta, avrebbe dovuto far riprendere la gara; ciò vista anche la disponibilità a proseguire l'incontro manifestata dalla squadra della Vivace Grottaferrata 1922 ed esplicitata nella dichiarazione irritualmente chiesta dall'arbitro, anch'egli probabilmente scosso dal grave episodio avvenuto.

La decisione di primo grado deve quindi essere emendata disponendo la ripetizione della gara e mandando al Comitato Regionale per i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Poiché la gara non ha avuto regolare svolgimento sino al suo termine per una non conforme decisione del direttore di gara ne deve essere disposta la ripetizione integrale, non essendo possibile la sua prosecuzione, non trattandosi di sospensione per motivi esogeni come per impraticabilità del terreno di gioco.

All'annullamento del provvedimento di perdita della gara consegue anche la cancellazione d'ufficio dell'ammenda a essa conseguente.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di disporre la ripetizione della gara.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

198) RECLAMO PROPOSTO DAL DIRIGENTE DI SILVESTRE STEFANO (REAL FLAMENCO 82), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO INIBIZIONE A PROPRIO CARICO FINO AL 19/04/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.296 LND DEL 23/02/2026

(Gara: FLAMINIO REAL – REAL FLAMENCO 82 del 15/02/2026 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 333 del 20/03/2026

Con reclamo ritualmente inoltrato, il dirigente Stefano Di Silvestre ha impugnato la decisione in epigrafe sostenendo di non aver mai ingiuriato l'arbitro e allegando a supporto anche un video dell'incontro.

Pervenivano altresì memorie integrative del reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame e chiedeva l'annullamento o la riduzione dell'inibizione.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del dirigente Stefano Di Silvestre che teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l'entità della sanzione deve essere ricondotta alla misura prevista per la condotta effettivamente tenuta dal tesserato come sopra descritta.

Non può invece trovare ingresso nel presente procedimento il filmato prodotto. In base all'art. 61 C.G.S., infatti, tale mezzo di prova è ammissibile nelle gare della LND limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema e in caso di scambio di persona, purché i video offrano piena garanzia tecnica e documentale.

Nel caso di specie il gravame non verte su tali fattispecie e pertanto, al netto di ulteriori valutazioni, il mezzo di prova risulta inammissibile.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Di Silvestre Stefano al 05/04/2026.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

199) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PIGLIO SCALAMBRA SERRONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MOSCETTA FRANCESCO FINO AL 31/05/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.299 LND DEL 26/02/2026
(Gara: PIGLIO SCALAMBRA SERRONE – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 21/02/2026 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 333 del 20/03/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Piglio Scalambra Serrone; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

200) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SETTEVILLE CASEROSSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TORRE GIACOMO PER 8 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE SALLUSTI FEDERICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.299 LND DEL 26/02/2026
(Gara: ALBULA – SETTEVILLE CASEROSSE del 22/02/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 333 del 20/03/2026

Con reclamo ritualmente proposto, la società Setteville Caserosse impugnava la sanzione della squalifica di otto gare del calciatore Giacomo Torre e di cinque gare del calciatore Federico Sallusti scusandosi per il comportamento dei propri tesserati e sostenendo che il primo non avesse compiuto alcun atto violento nei confronti di un avversario e che il secondo si fosse scusato con l'arbitro.

Pervenivano, inoltre, memorie integrative con cui la reclamante reiterava le proprie doglianze e chiedeva la rivasiazione delle sanzioni.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta dei tesserati della reclamante.

Il calciatore Torre, infatti, teneva un comportamento minaccioso e violento nei confronti di un avversario per cui veniva espulso e, a fine gara, irraguardoso e lievemente invasivo nei confronti dell'arbitro.

La sanzione comminata dal Giudice di prime cure, quindi, risulta corretta e non può addivenirsi a una riduzione, vista la plurima antiggiuridicità delle condotte tenute dal tesserato.

Per quanto attiene il calciatore Sallusti, invece, egli pronunciava all'indirizzo del direttore di gara frasi ingiuriose a seguito di espulsione per proteste.

La fattispecie, quindi, si inquadra pacificamente in quella di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

che prevede come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Non risultano a referto, invece, eventuali scuse portate all'arbitro.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti ma pur tuttavia deve essere lievemente ridotta l'entità della sanzione, risultando la condotta del calciatore realizzatasi in un unico contesto.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Sallusti Federico a 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

202) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SCAURI MARINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.299 LND DEL 26/02/2026 (Gara: SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO – SCAURI MARINA del 08/02/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 333 del 20/03/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Scauri Marina ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva respinto il gravame presentato avverso il regolare svolgimento della gara in epigrafe.

La reclamante nel ricorso di prime cure aveva eccepito la irregolarità della gara per partecipazione alla stessa del calciatore Cenerelli Stefano che, espulso nella gara del 18-1-2026 SS. Cosmo e Damiano Grumovo- A.S.D. Sabaudia 1949, non aveva mai scontato la squalifica per automatismo giocando tutte le gare successive.

Nell'atto oggi all'esame della Corte produce le foto dell'incontro in questione da cui si può rilevare, a parere della reclamante, che la società A.S.D. Sabaudia ha schierato durante la gara nel ruolo di portiere un calciatore di movimento, a seguito dell'espulsione del portiere titolare Micci Onorato, calciatore che poi non è stato utilizzato nella gara successiva, pur non comparando tra i calciatori espulsi e sanzionati con squalifica nel comunicato ufficiale.

La società rileva come, invece, dal referto di gara non risultasse alcuna espulsione, né quella del Micci né quella del Cenerelli, il che rendeva la dichiarazione del direttore di gara, ribadita in sede di supplemento, di non aver espulso alcun calciatore, non credibile.

Faceva pervenire memoria difensiva la società SS. Cosmo e Damiano Grumovo che ribadiva la correttezza del proprio operato e la circostanza che il calciatore in questione non fosse stato espulso nella gara ricordata come risultava sia dal referto che dal supplemento richiesto all'Arbitro. Faceva pervenire ulteriore memoria illustrativa la società reclamante che rilevava come il Giudice Sportivo aveva provveduto ad inviare gli atti alla Procura Federale a seguito di altro reclamo relativo al medesimo calciatore e con le stesse motivazioni presentato dalla società Agorà Latina in relazione alla gara del 15-2-2026; decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale 311 del 5/3/2026.

Richiedeva quindi la sospensione del procedimento in attesa degli accertamenti dell'Organo inquirente.

Ritiene la Corte che, la pluralità dei ricorsi presentati in primo grado innanzi al competente Giudice Sportivo ed il provvedimento già adottato di trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso, imponga analogo provvedimento all'odierno giudicante.

Una decisione assunta nelle more dell'accertamento dell'Organo inquirente, che potrebbe portare ad accertare i fatti diversamente da quello che emerge dagli atti ufficiali, risulterebbe infatti fortemente lesiva della regolarità del Campionato e degli interessi della reclamante che vedrebbe

frustata irrimediabilmente la pretesa di vedersi attribuire la vittoria della gara in questione.

La cristallizzazione del giudicato sul reclamo comporterebbe infatti l'impossibilità, anche se a posteriori ne venisse accertata la fondatezza, di agire sul risultato della gara, con la sola possibile irrogazione di sanzioni a carico della società che ha violato il precetto relativo al divieto di utilizzo di calciatori squalificati.

L'Organo inquirente dovrà dunque accertare, esercitando i più ampi poteri ispettivi riservatigli dall'ordinamento, se effettivamente il calciatore in questione, come prospettato nei vari reclami, sia stato effettivamente espulso nella gara del 18-1-2026 tra la società SS Cosma e Damiano Grunovo e la A.S.D. Sabaudia 1949, senza che l'espulsione venisse riportata nel referto dall'Arbitro dell'incontro.

Sospende quindi ogni decisione in attesa della relazione della Procura Federale.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, rinviando ogni decisione all'esito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

203) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MYSP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SABINO FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.311 LND DEL 05/03/2026

(Gara: ELIS A.R.L. – MYSP del 01/03/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 333 del 20/03/2026

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti e che, comunque, non si riscontravano gli estremi di una condotta minacciosa.

A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che teneva un comportamento ripetutamente irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

205) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIS SUBIACO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORLANDI TOMMASO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.121 SGS DEL 05/03/2026

(Gara: CAPENA CALCIO 2021 – VIS SUBIACO del 28/02/2026 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 333 del 20/03/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Vis Subiaco; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

206) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL.ATLETICO DIRITTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OLIVIERI SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.311 LND DEL 05/03/2026

(Gara: MONTEDORO – POL.ATLETICO DIRITTI del 01/03/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 333 del 20/03/2026

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il proprio tesserato non ha mai posto in essere comportamenti violenti e che, pertanto, il suo non poteva essere qualificato come comportamento minaccioso o aggressivo. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, già espulso, al termine della gara teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara. L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li 27 marzo 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato